



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 aprile 2011

Prot. 2260/FF/rs

Circolare 22/2011

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI

LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali.

Il Collegio di Messina ci ha recentemente segnalato la contestazione in un giudizio civile della competenza del perito industriale edile alla progettazione architettonica della copertura a tetto del lastrico solare (sottotetto non abitabile) eseguito in struttura leggera (travi e pilastri in acciaio con termo pannello in coibentato) e del computo metrico estimativo per i lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e dei terrazzi di copertura.

Ritenendo che l'argomento sia di un certo interesse, e sperando di fare cosa gradita, illustriamo di seguito alcune argomentazioni che motivano la legittimità della esecuzione dell'incarico professionale per le attività progettuali e di direzione lavori di cui in argomento.

## **A) Progettazione architettonica di copertura eseguito in struttura leggera (travi e pilastri in acciaio con termo-pannello in coibentato) – Competenza del perito industriale edile.**

Innanzitutto, non si può escludere in via preliminare ed assorbente la competenza del perito industriale ovvero del perito industriale laureato dalla progettazione architettonica delle opere affidate, con ciò giustificando il diniego al pagamento dei compensi residui.

1. A tal proposito, è utile sottolineare che la società cooperativa opponente ha proceduto ad una valutazione "sintomatica" del concetto di "modestia" delle costruzioni civili, che si fonda su un criterio, quello, appunto, economico-quantitativo, ormai inadeguato (in termini, Cass. Civ. SS.UU., 13 maggio 1968, n. 1474; Cass. Civ., 19 luglio 1969, n. 2698; Cass. Civ., 20 dicembre 1972, n. 3640; Cass. Civ., 19 settembre 1974, n. 2952).

A *contrario*, il criterio tecnico - qualitativo, per il quale la modestia va valutata con riguardo alle modalità costruttive, alla struttura dell'edificio, alle difficoltà tecniche che la realizzazione dell'opera comporta, nonché della capacità professionale richiesta per superare tali difficoltà, risulta più adatto per la valutazione in concreto della modestia dell'opera, in quanto si ancora alle reali ed effettive modalità costruttive in ordine alla struttura concreta dell'edificio e, pertanto, offre migliori e più sicuri elementi per la specificazione esatta della modestia dell'opera (*ex coeteris*, Cass. Civ., 8 giugno 1979, n. 3262; Cass. Civ., 9 settembre 1974, n. 2952; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 1973, n. 615; Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 1973; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 1974, n. 293; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 1976, n. 725).

E' con tale riguardo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 27 aprile 1993, ha stabilito che, al fine di definire il concetto di "modesta costruzione civile", è necessario far riferimento al criterio tecnico – qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, le quali



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 aprile 2011

Prot. 2260/FF/rs

Circolare 22/2011

non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore. Il criterio quantitativo (cioè la cubatura della costruzione) e quello economico, di contro, possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione.

Ancora più chiaramente, tale interpretazione trova conferma in una recente pronuncia del Consiglio di Stato che stabilisce come, per determinare la competenza professionale, nel caso di specie dei Geometri, ma l'assunto va esteso anche ai Periti Industriali Edili, nel campo delle costruzioni civili, *“non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo”* (così: Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7821; T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208, Cons. Stato, Sez., V, 31 gennaio 2001 n. 348) con ciò considerando, *“quale criterio valutativo delle competenze del perito edile, la specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche”* [Cons. Stato, (Sez. IV), 9 agosto 1997, n. 784], valutando *“le concrete caratteristiche dell'intervento”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 348).

Sul punto, una recentissima sentenza della Suprema Corte ha evidenziato che *“l'indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella competenza professionale dei periti industriali (o dei geometri), non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta e dalla capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle, criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art. 16 del regolamento professionale (R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, per i periti industriali, e R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, per i Geometri); “modeste” debbono pertanto considerarsi le costruzioni che non presentino difficoltà tecniche che, in quanto di difficile soluzione, esulino dal livello di conoscenze proprie del perito industriale edile. Ciò indubbiamente esclude che il criterio possa essere guidato solo dalla superficie della costruzione o dai suoi costi, dato che l'una e gli altri non sono di per se indice inequivoco di specifiche difficoltà tecniche (si spiega, così, la previsione, nella tariffa professionale, di una voce per i compensi per progettazioni di costruzioni di larga superficie e di elevati costi) ma non impedisce affatto che i costi e la superficie (come la cubatura ed il numero dei piani) possano essere considerati, comunque, elementi sintomatici complementari, ancorché di per se insufficienti, siccome indicativi di caratteristiche costruttive dell'opera e di difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta, per l'apprezzamento del carattere modesto o meno della costruzione”* (Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2007, n. 13968, in *Notariato*, 2007, 6, 616).

Tanto risulta ancor più evidente, considerando la previsione normativa relativa alla realizzazione delle opere in cemento armato in zone sismiche, per le quali le professioni di geometra e di perito industriale non sono escluse, pur nell'interesse generale di salvaguardare la sicurezza generale e la pubblica incolumità.

La competenza alla progettazione di opere in cemento armato discende, oltre che dalle fonti normative che regolano la professione, da ulteriori disposizioni legislative, come la Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (in *Gazz. Uff.*, 21 dicembre, n. 321), recante *“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”*, art. 1, comma 4°, la quale dispone che *“la realizzazione delle opere ... deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”*. Tale norma si coordina con il successivo art. 2 che, ai comma 1 e 2, stabilisce come *“la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto, eseguito e diretto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”*.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 aprile 2011

Prot. 2260/FF/rs

Circolare 22/2011

*La stessa Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 76), recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, all’art. 17, comma 2°, riconosce la competenza alla progettazione di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche “all’ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”.*

Tanto ciò premesso è vero, che ai Periti Industriali Edili non è esclusa “sintomaticamente” la competenza alla progettazione di opere, che presuppongono l’uso del cemento armato in zone sismiche nell’interesse della pubblica incolumità!

A titolo esemplificativo, è emblematico quanto ritenuto recentemente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale, con nota prot. n. DG/BAP/S0234.19.04/16152/2007 del 5 settembre 2007, ha ritenuto competente il Perito Industriale Edile alla redazione della relazione paesaggistica inerente l’affidamento al medesimo Perito Industriale Edile della progettazione edilizia relativa all’ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi, camere e servizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dove concorrono interventi di carattere strutturale nell’ambito del sistema di tutela e salvaguardia dei vincoli giuspubblicistici di rango costituzionale.

Per quanto precede, la progettazione dell’opera, oggetto dell’incarico, indipendentemente dalla sua cubatura, non comporta la soluzione di problematiche tecniche, tali da presupporre l’intervento di altro professionista di rango superiore.

Sulla base di ciò, il Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, dec. 9 agosto 1997, n. 784, in Cons. Stato, 1997, I, 1021) ha fondato la propria decisione, sancendo che «... dal complesso normativo indicato si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato; anzi la stessa è specificatamente prevista e consentita sempre che ci si mantenga nei limiti della competenza come determinata dalla rispettiva disciplina professionale».

Sicché, si è stratificata una serie di decisioni che permettono di individuare la competenza del Perito Industriale Edile per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori in cemento armato (Cass. Pen., Sez. VI, 2 febbraio 1993, in *Giur. it.* 1994, II, 844; Cass. Civ., 22 dicembre 1983, n. 906; Cass. Pen., sez. VI, 20 luglio 1995, n. 4662; T.A.R. Puglia, sez. Bari, 21 giugno 1995, n. 522/95; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n. 1257, in *Foro amm.* 1992, 2580; Cass. Civ. Sez. I, 4 maggio 1994, n. 4330, in *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Professioni intellettuali*, n. 70).

Invero, “..... le norme di legge indicanti i progetti che devono essere necessariamente redatti da Ingegneri o Architetti e che fissano i limiti di competenza dei Geometri e dei Periti Industriali Edili hanno l’unico fine di assicurare l’incolumità delle persone e non una buona qualità, sotto l’aspetto funzionale ed estetico, dell’opera da realizzare. Pertanto il progetto di opera privata di competenza di Ingegneri ed Architetti può ben essere redatto da un Geometra o Perito Industriale (Cons. Stato sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, ivi 1985; Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 30 novembre 1992, n. 380, in *Cons. Stato* 1992, I, 1745).

Infatti, come rileva dal rapporto negoziale, non vi è stato, né sarebbe stato necessario, alcun rapporto di collaborazione solidale tra professionisti di rango differente, se non attraverso la collazione delle rispettive prestazioni professionali conferite in un unico contratto (all’ingegnere è espressamente affidato il calcolo delle strutture mentre al perito industriale l’intero progetto architettonico e la relativa direzione lavori). Insomma, ciascun professionista era tenuto ad una precisa prestazione, distinta da quella dell’altro. A tal fine, “per la parte del rilievo, progetto architettonico e relative direzioni lavori”, il perito industriale in edilizia possiede, *uti singuli*, la competenza necessaria e sufficiente per le attività professionali affidategli.

Peraltro, probabilmente l’opponente ignorava che, al fine di realizzare la progettazione delle strutture realizzate dall’ingegnere, è necessario verificare i calcoli relativi al progetto architettonico. Di conseguenza, sep-



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 aprile 2011

Prot. 2260/FF/rs

Circolare 22/2011

pure si esclude la solidarietà professionale tra professionisti di rango differente, non possono essere ignorate le regole tecniche dettate dalle scienze delle costruzioni!

In tale prospettiva, si ricorda che *“In materia di progettazione di opere private in cemento armato, i limiti di competenza dei geometri e dei periti edili su tali progetti, per i quali deve intervenire un ingegnere o un architetto, è stabilita dalla legge non già per garantire la buona qualità delle opere sotto i profili estetico o funzionale, bensì per assicurare l'incolumità delle persone, di talché, in tali casi, non è necessario che l'ingegnere o l'architetto rediga personalmente il progetto, bastando che egli ne effettui la supervisione, assumendosene la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture e l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche per la tutela di siffatta incolumità”* (Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, n. 248; Cons. Stato, Sez. V 29 gennaio 1999, n. 83, in Appalti, Urbanistica edilizia, 2001, 47).

Peraltro, *la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni, per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale, è rigorosamente personale, atteso che la firma, costituendo l'unico strumento di sicura riconducibilità del progetto al suo estensore, offre inequivocabilmente la certezza che il progetto sia stato redatto dal tecnico abilitato che ne assume la relativa responsabilità”* (T.A.R. Calabria, 02/05/1991, n. 253).

Sul punto, in un gruppo di lavoro, non sono ravvisabili principi di subordinazione di un tecnico perito industriale diplomato rispetto ad un altro di rango più elevato, quando entrambi concorrono, limitatamente alla propria attività progettuale a competenza specifica, alla realizzazione di un incarico di progettazione, che in quanto comprensivo di più fasi, presuppone il concorso di disparate figure professionali, ognuna legata al proprio ambito progettuale, senza vincolo di subordinazione, anche se la presentazione del progetto sia stata sottoscritta dal perito industriale (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, del 26 gennaio 2011, n. 571).

\*\* \*\*\* \*\*

## **2. Regolamento professionale dei Periti Industriali – Fonti normative – Principio della professionalità specifica.**

Il R. D. 11 febbraio 1929, n. 275, che regola la professione dei Periti Industriali, all'art. 16, dispone che *“spettano ai periti industriali edili, nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori inerenti alle medesime e per quelli relativi alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili...”* (art. 16 R.D. n. 275/1929, comma 2°, lett. b).

La disposizione è una norma generale aperta ovvero, in breve, è sia strumento di razionalizzazione del sistema giuridico, sia - e ciò è importante - valvola di adeguamento del diritto positivo alla realtà effettuale, mediante statuizioni che si caratterizzano per la loro elasticità di adattamento.

Pertanto, la locuzione *“funzioni esecutive per i lavori inerenti alle medesime e per quelli relativi alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili”*, va necessariamente sostanziata sia con il ricorso alle disposizioni relative alla tariffa professionale sia con la formazione curriculare formativa scolare, stabilita con legge e regolamenti, sia alle leggi speciali.

Anche per la giurisprudenza, la tariffa professionale è una norma di riferimento, che, nel contesto organico delle norme professionali, rappresenta uno strumento per meglio identificare l'oggetto ed i limiti della prestazione, al fine dell'individuazione delle competenze (cfr: Cass. Civ., Sez. VI, 27 marzo 1995, in Giur. It., 1996, II, 4; Cass. Civ., Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 609; Cass. Civ., Sez. VI, 11 maggio 1995, n. 723; Cass. Civ., Sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; così, anche, Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, col. 2980, con nota di F. Albeggiani).

L'art. 19 della Legge n. 146 del 1957, recante *“Tariffa professionale dei Periti Industriali”*, alla Classe 1a, riconosce ai Periti Industriali compensi relativi alle attività di progettazione e direzione lavori in relazione ad



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 aprile 2011

Prot. 2260/FF/rs

Circolare 22/2011

*“edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole, ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro”, oltre, alla lettera c), “gli edifici di cui alla lettera B), quando siano di importanza maggiore o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico”.*

Inoltre, siccome è l'esame di Stato che *“abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale Edile, “è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, i curricula scolastici hanno “valore integrativo nell'interpretazione della normativa”, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, “ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).*

*“É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista” (Cass. cit.)*

Per quanto sopra, il D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 (*“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale”*), Allegato B, nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell'indirizzo per l'indirizzo in “Edilizia”, il DM 445/91 prescrive: *“il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone sismiche) – Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il funzionamento del catasto e le operazioni catastali – La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili”.*

Lo stesso DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, all'art. 55, comma 2, lett.d) DPR 328/2001, prevede l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione *“Edilizia” al candidato in possesso della laurea nelle classi 4, 7 e 8.*

Ebbene, al candidato in possesso della laurea nelle classi 4, 7 e 8 è consentito accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere iunior e di Architetto iunior nelle medesime aree formative e professionali tecniche.

Infatti, l'art. 48 DPR 328/01, per il settore civile ed ambientale, dispone che il candidato è ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere iunior, iscritto nella sezione B, previo il conseguimento della laurea nelle Classi di laurea 4 e 8.

L'art. 18 DPR 328/2001, per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo degli Architetti iunior, dispone il conseguimento della laurea nelle classi 4, 7 e 8.

In base a quanto precede, preme sottolineare che le norme che impongono il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio di una determinata attività, presuppongono una scelta del Legislatore, basata su una valutazione costituzionalmente orientata degli interessi ed i diritti che devono essere garantiti, attraverso tale procedu-



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 aprile 2011

Prot. 2260/FF/rs

Circolare 22/2011

ra aggravata di accertamento delle capacità conoscitive minime e sufficienti per garantire la professionalità specifica allo svolgimento di una determinata attività professionale intellettuale.

Così, il D.M. 31 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr. ed il DPR 5 giugno 2001, n. 328 stabiliscono il sistema di accesso duale all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, a garanzia e attuazione del principio di professionalità specifica, dettato dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione. Inoltre, occorre evidenziare che, ai fini dell'individuazione delle competenze professionali, non vi è alcuna differenza tra il perito industriale ed il perito industriale laureato, dal momento che sono mutate solo ed esclusivamente le modalità di accesso alla professione senza per nulla modificare i limiti di competenza professionale stabiliti dalla legge (v. art. 1, comma 2. D.P.R: 5 giugno 2001, n. 328).

\*\*.\*.\*.\*.\*\*

### **3. Accertamento prognostico delle competenze professionali da parte della Pubblica Amministrazione.**

A tal proposito, occorre rilevare che, prima del rilascio di un titolo edilizio, l'Autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra (e del perito industriale edile, ndr), architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2006 n. 3441)” (in termini, TAR Campania – Salerno - 28 giugno 2010, n. 9772).

Pertanto, è di tutta evidenza che il Comune ha reso la concessione edilizia, presentata dal Perito Industriale Edile, che ha sottoscritto gli elaborati progettuali *de qua*, e giudicato l'opera di ristrutturazione rientrante nei limiti della nozione di “modestia”, con ciò effettuando con esito affermativo l'esame prognostico circa le competenze professionali alla progettazione per le opere assentite dal titolo abilitativo!

\*\*.\*.\*.\*.\*\*

### **B) Cassazione Civile, Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292 – Travisamento - Inconferenza.**

Assolutamente inconferente è il richiamo di una sentenza della Suprema Corte (Sez. II, n. 19292 del 7 settembre 2009, al fine di sostenere le vaghe motivazioni dell'opponente circa la nullità del contratto.

Infatti, “*la questione avrebbe dovuto essere esaminata tenuto conto delle esigenze normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumità, sotto il profilo della “supervisione”, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, da parte del tecnico laureato, del progetto redatto dal geometra, ove ritenuto adeguato alla realizzabilità dell'opera*” (così, Corte Cass. Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292). Alla luce di quanto precede, è chiaro che sia necessario PRIMA accertare “in fatto” l'incompetenza del Perito Industriale edile alla realizzazione di “quel” progetto edilizio, che ovviamente travolgerebbe l'intera vicenda contrattuale della direzione lavori per manifesta violazione delle norme imperative che, quindi, rendono nullo lo stesso conferimento dell'incarico ex art. 1418 c.c. (“*la nullità per violazione delle norme imperative dell'affidamento dell'incarico professionale va valutato con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto*”- *obiter dictum Cass. Civ. n. 19292/09*). In tal senso, risulta evidente che l'intervento successivo di un “tecnico abilitato” non può sanare *ex post* la nullità del contratto d'opera professionale viziato per l'incompetenza professionale, accertata nel corso del giudizio, di colui che ha accettato l'incarico di progettazione, a prescindere dalla unitarietà o meno dell'opera appaltata né da giudizi di collaborazione/subordinazione di tecnici di livello differente.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 aprile 2011

Prot. 2260/FF/rs

Circolare 22/2011

In una società evoluta, che impone la soluzione di problemi tecnici sempre di maggiore complessità, come quella attuale, si ribadisce che concorrenza parziale ed interdisciplinarietà professionale garantiscono la tutela degli interessi generali, a cui è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di Categoria, della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. La precipua tutela degli interessi della collettività, a cui è orientata l'abilitazione e la qualificazione professionale, nell'ambito delle rispettive competenze, "porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica" (Corte Costituzionale 12 – 21 luglio 1995, n. 345).

\*\* \*\*\* \*\*

## **C) Responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. - Indebito arricchimento delle opere realizzate.**

L'opposizione al decreto ingiuntivo da parte della società committente sostanzia un pretesto per non pagare i compensi al professionista, premessa l'assoluta inconsistenza delle doglianze mosse, svolte a titolo puramente emulativo. Infatti, la società procede per assiomi senza argomentare nel merito l'assunta, pretesa e presunta incompetenza del perito industriale edilizia. L'indagine deduttiva non è suffragata da alcun elemento valutativo che comporti un giudizio di responsabilità contrattuale in relazione all'oggettiva quantità e qualità di violazioni accertate (*Cass. sez. lav. 2 marzo 2004, n. 4271 in Mass.*).

Inoltre, il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di compenso per le attività professionali eseguite da parte di uno o più professionisti costituisce per la società che ne ricava un vantaggio anche minimo o parziale dal lavoro svolto, un'ipotesi di indebito arricchimento. L'istituto dell'indebito arricchimento presuppone non soltanto la prova del fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa, ma il riconoscimento anche implicitamente di tale utilità, mediante la consapevole utilizzazione della prestazione da parte del committente.

**Per tutti i motivi suesposti, l'opera in oggetto, recante la progettazione architettonica di copertura e relativa direzione dei lavori, dal momento che non comporta la soluzione di problemi tecnici specifici di particolare complessità, tali da richiedere la competenza di un tecnico di livello superiore, può essere legittimamente realizzata dal Perito Industriale Edile.**

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)